

REGIONE PUGLIA

Bari, li 30 APR 1980 19

ASSESSORATO all'Agricoltura

AL Signor PRESIDENTE della
REGIONE PUGLIA

SETTORE

UFFICIO

SEDE

Prot. N. 28/09420 Allegati N. 1

Risp. al foglio N. 01/8300 del 1° 11/4/1980

OGGETTO: Interrogazione rivolta al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia dal Consigliere regionale Cosimo Raimondo ed altri in merito al " Rispetto della legge regionale n° 16/77 ".

Con riferimento al foglio sopraindicato, si trasmette l'allegata relazione in merito all'interrogazione in oggetto.

L'ASSESSORE
(dr. Angelo Manfredi)

[Handwritten signature]

Pagl/

[Handwritten initials]

REGIONE PUGLIA
- 3. MAG 1980
ARRIVO

54/20

REGIONE PUGLIA
SEGR. PRESIDENZA
011174 - 3 MAG 80
Cat. 1 Cl. 5 Fasc. *Ramp.*

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA e PESCA

RISPOSTA ALLA INTERROGAZIONE RIVOLTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DAL CONSIGLIERE REGIONALE COSIMO RAIMONDO ED ALTRI IN MERITO AL " RISPETTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/77.

La legge regionale n° 16 del 6 maggio 1977, intesa tra l'altro a stabilire le norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, prescrive a tal'uopo che, in via transitoria e nelle more della costituzione del Comitato economico di cui all'art. 16 della legge medesima, l'Assessore regionale all'Agricoltura convochi, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dell'industria di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

Avvalendosi di tale facoltà, lo scrivente ebbe a convocare in più riunioni le parti interessate, le quali, ad eccezione dei rappresentanti dell'industria di trasformazione del latte in latticini a pasta filata di pronto consumo, siglarono il noto accordo del 4 dicembre 1979 in merito al prezzo di vendita del latte alla produzione per l'annata agraria 1980.

Per inciso, si rende noto che il Comitato economico non è stato ancora costituito, in quanto il Presidente della Regione non ha provveduto, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura, a nominare il rappresentante della prima ed attualmente unica Associazione dei produttori di latte riconosciuta, in funzione dei requisiti richiesti dall'art. 12 della legge regionale di cui trattasi, idonea a far parte del Comitato medesimo.

Circa il rispetto del prezzo concordato, la legge regionale sopraindicata, così come quella nazionale (L. 306/75) dalla quale discende il concetto basilare di contrattazione collettiva del latte, non prescrive sanzioni per eventuali inosservanze.

L'accordo, pertanto, è vincolante soltanto per le parti contraenti e non determina alcuna disciplina autoritativa del prezzo del latte sull'area regionale di produzione.

Imperniata su detti concetti è la recente sentenza in data 6 novembre 1979 della Corte di Giustizia di Lussemburgo che, su richiesta del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, ha dichiarato incostituzionale il ricorso all'art. 11 della legge nazionale n° 306/75 (alias art. 4 della legge regionale n° 16/77). Tale articolo rimandava, in caso di mancato accordo, la determinazione del prezzo ad una Commissione incaricata di decidere a maggioranza di voti.

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Ciò stante, lo scrivente, particolarmente sensibile ai problemi che interessano l'agricoltura regionale e la zootecnia in primo luogo, ha tentato varie azioni dirette ed indirette di mediazione tra le parti, al fine di condurre regionevolmente a più miti pretese i rappresentanti che non firmarono l'accordo del 4 dicembre 1979.

Sta di fatto che dal 1° aprile scorso il latte vaccino viene già pagato dall'industria di trasformazione agli allevatori conferenti a L. 345 I.V.A. compresa e che a far tempo dal 15 giugno prossimo il prezzo salirà a L. 351.

In merito all'invocato intervento per tutelare le "mozzarelle" e gli altri prodotti lattiero-caseari ottenuti con latte prodotto in loco, si ritiene che la loro valorizzazione possa ottenersi nel caso in cui la lavorazione del latte avvenga in forma cooperativa a cura degli stessi allevatori soci. Dalla lavorazione standardizzata del latte deriverà certamente una proficua affermazione commerciale dei prodotti derivati, in quanto essi saranno preferiti dal consumatore per qualità e tipizzazione.

Particolari incentivi possono essere concessi per la realizzazione di impianti cooperativi di trasformazione del latte ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti riconosciuti inadeguati a sostenere più intensi cicli di lavorazione.

Altri incentivi sono finalizzati a dotare le aziende degli allevatori, impegnati al conferimento del latte ai propri stabilimenti sociali, di contenitori refrigeranti al fine di bloccare la carica batterica del prodotto a livelli accettabili.

Circa il ricevimento obbligatorio del latte da parte delle Centrali di Bari e di Taranto, i rispettivi rappresentanti legali, presenti e consenzienti all'accordo del 4 dicembre 1979, hanno più volte dichiarato che non esistono preclusioni ai conferimenti, purchè il prodotto da destinare ad uso alimentare presenti le caratteristiche organolettiche prescritte dalle leggi vigenti. L'idoneità delle partite di latte alla lavorazione per uso alimentare viene garantita dalle analisi di laboratorio, che comunque possono formare oggetto di arbitrato.

In merito agli auspicati provvedimenti legislativi, ovviamente a carattere nazionale, intesi ad eliminare qualsiasi possibilità di frode a danno della produzione nazionale e quindi anche regionale, si informa che recentemente l'On.le Pisoni, Sottosegretario di Stato all'Agricoltura ed alle Foreste, ha dichiarato che presso la C.E.E. è allo studio un Regolamento comunitario per disciplinare l'impiego nella lavorazione del latte in polvere per uso zootecnico di un additivo rivelatore, in modo che tale

./.


REGIONE PUGLIA

- 3 -

prodotto non possa essere rigenerato per gli usi alimentari.

Bari, 24 aprile 1980

L'ASSESSORE
(dr. Angelo Monfredi)



Pagl/

